

Corte di Cassazione
Ordinanza n. 31695 del 14 novembre 2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia - Presidente

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

Dott. CASO Francesco G. L. - rel. Consigliere

Dott. MICHELINI Gualtiero - Consigliere

Dott. DI PAOLA Luigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18603-2021 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 11/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/02/2021 R.G.N. 433/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 143/2019, il Tribunale di Lodi: a) accoglieva la domanda dell'attore (OMISSIS) volta ad accertare l'illegittimità del suo trasferimento da parte della convenuta (OMISSIS) s.r.l. all'unità di (OMISSIS), trasferimento avvenuto di fatto dal marzo del 2018, con conseguente condanna della società a reintegrarlo presso l'unità di (OMISSIS); b) accoglieva l'ulteriore domanda dello stesso di condanna al pagamento della somma di Euro 1.377,50 a titolo di indennità di disagio ex articolo 15 del contratto integrativo aziendale, oltre accessori; c) respingeva, invece, la domanda del (OMISSIS) tesa ad ottenere il riconoscimento delle indennità di cui all'articolo 100 del CCNL della categoria vigilanza privata e servizi fiduciari.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento dell'appello incidentale della società convenuta, rigettava la domanda proposta in primo grado dal (OMISSIS), inerente l'illegittimità del trasferimento alla sede di (OMISSIS); e, respingendo l'appello principale del lavoratore, confermava nel resto l'impugnata sentenza.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nel giudicare fondato l'appello incidentale della (OMISSIS) S.V.P. s.r.l., riteneva che mancavano le compiute allegazioni circa la sussistenza di una diversa unità produttiva, in (OMISSIS), intesa come autonoma articolazione connotata di indipendenza tecnica ed amministrativa. Nel reputare, invece, infondato l'appello del lavoratore, in relazione al mancato riconoscimento del trattamento economico di cui all'articolo 100 CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, la Corte, dopo aver condiviso l'impostazione del primo giudice secondo il quale tale articolo 100 andava letto unitamente all'articolo 99 del medesimo CCNL, premetteva che nel rapporto di lavoro del (OMISSIS) con la società convenuta non sono ravvisabili "normali località di lavoro" in quanto la "normale attività di lavoro si identifica con i luoghi nei quali si esercita il servizio, ovvero nei diversi luoghi a seconda dei servizi assegnati". Inoltre, come il giudice di primo grado, anche su questo punto riteneva che il (OMISSIS) non aveva compiutamente allegato quali fossero le sue "normali località di lavoro" e quando e dove,

non essendo stato inviato nelle "normali localita' di lavoro", avrebbe avuto diritto al pagamento degli emolumenti e al rimborso spese di cui all'articolo 100 del CCNL.

4. Avverso tale decisione, il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la "violazione dell'articolo 2103 c.c. per falsa applicazione dell'articolo 35 st. lav.". Censura la sentenza di secondo grado nelle parti in cui ha ritenuto che mancassero "compiute allegazioni circa la sussistenza di una diversa unita' produttiva in (OMISSIS)", posto che "l'unita' produttiva e' un'articolazione autonoma dell'azienda avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneita' ad esplicitare, in tutto o in parte, l'attivita' dell'impresa medesima, della quale costituisce una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell'attivita' produttiva aziendale". Secondo il ricorrente, infatti, tale affermazione, nella fattispecie, e' giuridicamente infondata, attesa la specificita' dell'attivita' di guardia giurata, caratterizzata dall'essere di per se stessa itinerante, stante l'obbligo contrattuale di rendere la prestazione lavorativa in luoghi sempre diversi e provvisori. Osserva ulteriormente che, nel caso di specie, come risulta dal certificato camerale prodotto nel primo grado di giudizio sub doc. 2), l'unita' di (OMISSIS) risulta essere una sede distaccata dell'azienda datrice di lavoro, costituendo, per ammissione della stessa societa', un'articolazione autonoma, vale a dire, "una componente organizzativa, dotata di indipendenza tecnica ed amministrativa tale che in essa si possa consolidare una frazione dell'attivita' produttiva aziendale".

2. Con un secondo motivo denuncia "Violazione dell'articolo 100 CCNL della categoria vigilanza privata e servizi fiduciari". Per il ricorrente, la tesi della Corte d'appello, secondo la quale egli non avrebbe compiutamente allegato quali fossero le sue "normali localita' di lavoro", era palesemente illegittima, posto che l'itinerante rapporto di lavoro del ricorrente, cosi' come sopra specificato nello svolgimento del precedente motivo di ricorso, era fisicamente incardinato nell'ambito territoriale avente quale centro la sede operativa di (OMISSIS).

3. Ritene il Collegio che il primo motivo sia inammissibile.

3.1. Benché non sia stato specificato dal ricorrente, tale censura, essendovi dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziale), va ricondotta esclusivamente al mezzo di cui all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)

3.2. Orbene, Cass., sez. lav., sent. 30.7.2019, n. 20520, richiamata dalla Corte territoriale, aveva affermato che, in tema di trasferimento del lavoratore, per unità produttiva dalla quale il prestatore non può essere trasferito, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, va intesa quella che costituisce articolazione autonoma dell'impresa, con idoneità a produrre beni e servizi dell'azienda, sicché, quanto ai piazzisti, la stessa va individuata in relazione all'itinerario da compiere, alla zona da visitare o all'ambito territoriale assegnato.

3.3. In questa sede di legittimità, a quanto consta per la prima volta nel corso del processo, il ricorrente assume, come si è visto, che l'attività della guardia giurata è "caratterizzata dall'essere di per se stessa itinerante, stante l'obbligo contrattuale di rendere la prestazione lavorativa in luoghi sempre diversi e provvisori".

In ogni caso, la Corte territoriale nella specie non ha accertato che l'attività del ricorrente in particolare fosse "itinerante" (nei sensi in cui può essere considerata tale quella dei c.d. piazzisti, oggetto precipuo del caso di cui alla cit. Cass. n. 20520/2019).

Piuttosto, si è limitata a premettere, per quello che può qui interessare, che lo stesso attore, nell'atto introduttivo del primo grado, aveva sostenuto: - che l'attività operativa della società datrice di lavoro "è dislocata nelle sedi di (OMISSIS), oltre che nelle succursali di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)"; - il contratto individuale di lavoro che lo legava alla società prevedeva che il luogo di lavoro sia individuabile "presso clienti a seconda dei servizi assegnati", ma non itinerante; - che ciascun dipendente della (OMISSIS) s.r.l. fa riferimento ad una delle sedi della società, nei termini meglio specificati in sentenza (cfr. in estenso pag. 9 della sentenza).

3.4. Inoltre, la Corte di merito, nel considerare che il (OMISSIS) non aveva allegato "fatti tali da dimostrare che il trasferimento da (OMISSIS) a (OMISSIS) implichi il cambiamento di unità produttiva", ha notato che sempre nel ricorso di primo grado egli aveva svolto deduzioni in senso contrario, nel senso che lui stesso aveva, tra l'altro, esposto che per accedere alla sede di (OMISSIS) era necessario premere un pulsante ed attendere l'autorizzazione dalla sede di (OMISSIS)" (cfr. a riguardo più diffusamente tra la pag. 10 e la pag. 11 della sua sentenza).

3.5. Il motivo in esame, quindi, oltre a fondarsi sul nuovo assunto della natura itinerante dell'attività di guardia giurata in generale, è inammissibile anche per la parte in cui per sostenere che l'unità di (OMISSIS) fosse un'articolazione autonoma, nei sensi sostenuti dalla giurisprudenza di legittimità, richiama un certificato camerale asseritamente prodotto in primo grado.

Invero, per far valere ammissibilmente in questa sede di legittimità l'erroneità del giudizio espresso dalla Corte distrettuale in merito alla mancanza di "compiute allegazioni", prima che di prove, "circa la sussistenza di una diversa unità produttiva, in (OMISSIS), intesa come articolazione connotata di indipendenza tecnica ed amministrativa", avrebbe dovuto riferirsi a mezzo di ricorso diverso da quello di cui all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

4. Parimenti inammissibile sotto diversi profili è il secondo motivo di ricorso, pure da ricondurre a quest'ultima ipotesi.

5. Giova premettere che, secondo questa Corte, nell'ambito della contrattazione di lavoro privato, la conoscenza del giudice-interprete è consentita mediante l'iniziativa della parte interessata, da esercitare attraverso le modalità proprie del processo, non essendo previsti i meccanismi di pubblicità che assistono la contrattazione di lavoro pubblico (così, ad es., Cass. civ., sez. lav., 20.5.2020, n. 9300; in termini id., sez. I, 29.12.2020, n. 29772).

Inoltre, è stato deciso che detto onere può essere adempiuto, in base al principio di strumentalità delle forme processuali - nel rispetto del principio di cui alla Costituzione, articolo 111, letto in coerenza con l'articolo 6 della Cedu, in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli - anche mediante la riproduzione, nel corpo dell'atto d'impugnazione, della sola norma contrattuale collettiva sulla quale si basano principalmente le doglianze, purché il testo integrale del contratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio e, nell'elenco degli atti depositati, posto in calce al ricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione del fascicolo d'ufficio che lo contiene, risultando forniti in tal modo alla Suprema corte tutti gli elementi per verificare l'esattezza dell'interpretazione offerta dal giudice di merito (così Cass. civ., sez. I, 6.6.2019, n. 15415). La produzione del testo integrale del contratto collettivo, infatti, di regola, costituisce adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l'applicazione del canone ermeneutico previsto dall'articolo 1363 c.c.; né, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all'intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell'elenco degli atti (in tal senso id., sez. lav. 4.3.2019, n. 6255; e in termini

analoghi id., sez. lav. 3.1.2019, n. 15, la quale aveva ritenuto che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell'ordinamento e con i criteri di fondo dell'intervento legislativo e contrasta con i canoni di ermeneutica dettati dagli articoli 1362 e segg. c.c.e, in specie, con la regola prevista dall'articolo 1363 c.c., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l'interpretazione esaustiva della questione che interessa).

Infine, occorre ricordare che, secondo questa Corte, il ricorso per cassazione deve essere redatto nel rispetto dei requisiti imposti, a pena di inammissibilita', dall'articolo 366 c.p.c. che, al comma 1, n. 6, richiede "la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda"; e', quindi, necessario che il ricorrente, oltre a riportare nel ricorso il contenuto del documento, quanto meno nelle parti essenziali, precisi in qualche fase processuale e' avvenuta la produzione ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, precisando al riguardo che il requisito di cui al richiamato articolo 366 c.p.c., n. 6, e' imprescindibile ed autonomo e non puo' essere confuso con quello di procedibilita' (egualmente richiesto) previsto dall'articolo 369 c.p.c. n. 4, in quanto il primo risponde all'esigenza di fornire al giudice di legittimita' tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della controversia, senza necessita' di accedere a fonti esterne, mentre la produzione (laddove effettuata) e' finalizzata a permettere l'agevole reperibilita' del documento la cui rilevanza e' invocata ai fini dell'accoglimento del ricorso (cosi' Cass. civ., sez. lav., 19.6.2020, n. 12025).

6. Ebbene, nel caso in esame, non solo il ricorrente non ha prodotto in questa sede copia integrale del CCNL di esame (cfr. pag. 8 di tale atto), per giunta senza neanche darvi atto di aver rivolto alla cancelleria della Corte territoriale la richiesta di cui all'articolo 369, ult. comma, c.p.c.; neppure, inoltre, ha specificato chi e quando avesse prodotto il testo di quel contratto collettivo e quale ne sia la collocazione in uno dei fascicoli di parte o d'ufficio. Inoltre, ha riportato in ricorso solo stralci del tenore testuale degli articoli 99 e 100 di detto CCNL, presi in considerazione dalla stessa Corte (cfr. pag. 6 del ricorso).

7. Tale censura, oltre a difettare del requisito di specificita' autosufficienza, e' ancora inammissibile perche' in realta' il ricorrente non si duole della violazione o falsa applicazione dell'articolo 100 di detto CCNL, ne' critica l'interpretazione di tale norma collettiva espressa dalla Corte territoriale.

Il ricorrente, piuttosto, torna a far valere il suo "itinerante rapporto di lavoro", per giunta, in modo parzialmente contraddittorio, assumendosi che lo stesso rapporto "era fisicamente incardinato nell'ambito territoriale avente quale centro la sede operativa di (OMISSIS)".

Per tal modo, indirettamente, e non diversamente che nel primo motivo, critica in realta' un accertamento fattuale della Corte di merito.

Come si e' gia' riferito in narrativa, difatti, la Corte in proposito, non solo aveva riscontrato una non compiuta allegazione di quali fossero le sue "normali localita' di lavoro", ma prim'ancora aveva escluso che nel rapporto di lavoro del (OMISSIS) fossero riscontrabili "normali localita' di lavoro".

8. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimita', liquidate come in dispositivo, ed e' tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita', che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e c.p.A. come per legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.